

Statuto
della Associazione culturale e politica
“ Lista Civica Forlì Cambia”.

Allegato "B"
al n.18348
di raccolta

Articolo 1) E' costituita l'**Associazione Culturale e Politica "Lista Civica Forlì Cambia"** con sede in via Giorgio Regnoli, 96, 47121 Forlì.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale purchè nell'ambito del territorio comunale di Forlì.

Articolo 2) L'Associazione intende contribuire con le proprie iniziative al rinnovamento e alla crescita civile e culturale della vita pubblica della comunità locale, sostenendo in particolare l'opera amministrativa e politica del Sindaco Gian Luca Zattini. Le ragioni ideali e le finalità politiche dell'Associazione sono precisate nel “Manifesto dei principi e dei valori” allegato al presente Statuto sotto la lettera “A”.

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione, in piena autonomia si propone:

- di stimolare il dialogo con le forze politiche e sociali e con le Istituzioni, attraverso iniziative di studio, di proposte e di confronto;
- di coinvolgere il più ampio numero di cittadini nell'azione di rinnovamento della società e delle Istituzioni;
- di contribuire a sviluppare la partecipazione dei cittadini alla politica, anche attraverso la ricerca di appropriate iniziative popolari e strumenti di democrazia diretta;
- di promuovere la collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali.

Articolo 3) L'Associazione può svolgere attività ricreative, turistiche e culturali, comprese quelle di carattere educativo pedagogico e di promozione sociale, oltre ad attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni. In particolare:

- - organizzare eventi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- - avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- - organizzare attività per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- - promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
- - organizzare e promuovere congressi e manifestazioni pubbliche;
- - gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, potrà, inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- - collaborare con i Soci chiamati a svolgere incarichi pubblici per elezione, nomina o designazione riconducibili alla rappresentanza della Lista Civica.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti cittadini maggiorenni di ambo i sessi. L'adesione all'Associazione non è compatibile con l'appartenenza a partiti politici. Sono Soci tutti coloro che, essendovi stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, partecipano alle attività dell'Associazione. La qualifica di Socio dà diritto di partecipare alle Assemblee Sociali e di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi

secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario essere presentati da un socio che abbia maturato almeno un mese di anzianità di iscrizione; rivolgere domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dichiarando su apposito modulo di attenersi al presente Statuto, alle delibere degli Organi sociali, di aderire al “Manifesto dei principi e dei valori” in cui è delineata l’identità ideale dell’Associazione, di non essere iscritto ad alcun partito politico, di non aver riportato condanne penali per reati dolosi da cui non sia intervenuta riabilitazione e di non avere in corso procedimenti penali per reati dolosi.

Articolo 6) La qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarlo all’interessato entro 30 giorni dalla presentazione.

Il mancato accoglimento dovrà essere comunicato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda e l’interessato potrà nei 30 giorni successivi presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci

Articolo 7) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale di iscrizione
- all'osservanza dello Statuto, del Manifesto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

L’Associazione sostiene le attività dei soci chiamati a svolgere incarichi pubblici per elezione nomina o designazione riconducibili alle rappresentanze della Lista Civica.

I Soci chiamati a svolgere incarichi pubblici per elezione, nomina o designazione riconducibili alla rappresentanza della Lista Civica, si ispirano agli indirizzi del programma elettorale della Lista Civica, del Manifesto e dello Statuto, e riferiscono periodicamente all’Assemblea i contenuti e i risultati del proprio lavoro nelle istituzioni.

Articolo 8) I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:

- a) dimissioni che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione a motivo dell’omesso versamento della quota annuale di adesione;
- c) espulsione nei seguenti casi:

- gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo,
- adesione a partiti politici,
- inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali,
- iniziative contrarie ai principi e valori enunciati nel “Manifesto” dell’Associazione,
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio o concorrano alla destabilizzazione della vita associativa o arrechino danni morali o materiali all’Associazione stessa.

L’esclusione o l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato se disponibile a presentare le proprie ragioni. L’associato escluso per morosità potrà essere riammesso pagando una nuova quota di iscrizione. Il socio espulso potrà entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, presentare ricorso sul quale si pronuncia in maniera definitiva l’Assemblea.

Articolo 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- da contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR).

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 10) Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art. 148 del TUIR)

Articolo 11) L'Associazione è senza fini di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Il residuo risultante dal rendiconto dovrà essere reinvestito per gli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Le spese occorrenti per il suo funzionamento sono coperte dal patrimonio sociale (ex. art. 9). I conti della Associazione, tenuti a cura del Presidente del Consiglio direttivo e del Tesoriere, sono in qualunque momento consultabili dai Soci.

Articolo 12) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere

Le cariche sociali (b,c) sono elettive; i poteri deliberativi sono di competenza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; gli incarichi e le funzioni svolte dai Soci e dai componenti degli Organi elettivi nell'ambito dell'Associazione sono espletate gratuitamente e in spirito di servizio

Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 13) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente

- 1) almeno due volte all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario (ex art.11) e per la programmazione semestrale delle attività associative,
- 2) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei suoi membri lo ritenga necessario,
- 3) su richiesta scritta e motivata, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati ovvero di tre associati chiamati a ricoprire incarichi pubblici per elezione, nomina o designazione dell'Associazione stessa.

Nei casi nn.2-3 il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, con almeno 8 giorni di preavviso mediante comunicazione affissa nel-

la sede dell'associazione e inviata secondo la modalità richiesta da ciascun associato al momento della presentazione della domanda di ammissione (come previsto dal comma 8 lettera e art.148 del TUIR), indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando la delibera riguarda le persone o ne facciano richiesta almeno tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la Presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Articolo 14) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina la commissione elettorale composta da almeno tre membri che raccoglie il nominativo dei candidati a comporre il Consiglio Direttivo, formando un'unica lista in ordine alfabetico, e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approva l'annuale rendiconto economico finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi di ciascun associato avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 15) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea dovrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri mancanti.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo può nominare tra gli associati dei collaboratori esterni a cui attribuire compiti specifici e può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro. I collaboratori e i responsabili di commissioni, eventuali esperti, gli Assessori, i consiglieri comunali eletti con la Lista Civica possono, su invito, partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo esprimendo parere consultivo.

I componenti del Consiglio direttivo che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti eletti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei due mandati consecutivi.

E' convocato dal Presidente almeno una volta al mese e tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le limitazioni che derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea, ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, anche in riferimento alla programmazione semestrale delle attività associative;
- b) redige il rendiconto economico finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) fissa le date delle Assemblee in tutti i casi previsti dal presente Statuto;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera l'ammissione, l'esclusione e l'espulsione degli associati, prende atto delle dimissioni e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli associati;
- g) delibera l'entità della quota associativa annuale;
- h) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- i) vigila sul buon funzionamento e coordinamento dell'attività associativa.

Articolo 17 (Presidente – Vice Presidente - Segretario – Tesoriere)

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta degli atti e documenti dell'Associazione, nella redazione dei verbali e dell'elenco degli associati, nel disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale rendiconto economico finanziario consuntivo e dell'eventuale preventivo, provvede

per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti. Il Segretario e il Tesoriere, con delibera del Consiglio direttivo, possono delegare le loro funzioni a collaboratori esterni.

Articolo 18) In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto (vedi articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge(come previsto dal comma 8 lettera b- art. 148 del TUIR)

Articolo 19) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto o di qualsiasi altra natura che possa formare oggetto di contenzioso fra i Soci e/o fra questi e l'Associazione, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 20) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto confermato sottoscritto Forlì, 16 (sedici) settembre 2020 (duemilaventi)

MANIFESTO DEI PRINCIPI E DEI VALORI DELLA LISTA CIVICA FORLÌ CAMBIA

Le elezioni comunali 2019 segnano la storia della città di Forlì che vede attribuita dopo circa cinquant'anni la carica di Sindaco ad un cittadino sostenuto da una coalizione di centro-destra.

All'elezione di Gian Luca Zattini, uomo moderato e pragmatico, di radicata formazione cristiana, ha contribuito anche lo straordinario risultato (10,6%) della Lista Civica Forlì Cambia, che portando nel suo "Logo" l'auspicio di "Zattini Sindaco" ha saputo coniugare nel suo programma le radici della dottrina sociale cristiana con quelle della migliore tradizione liberal-democratica, repubblicana e socialdemocratica.

Nei primi anni della Repubblica, l'Italia ha saputo scrollarsi di dosso le macerie ideologiche ed economiche della guerra ricostruendo sulle sue più profonde radici. Le scelte di quella generazione, sostenuta anche da una lungimirante azione politica incentrata sui valori della persona umana, hanno consentito al nostro Paese un duraturo sviluppo sociale ed economico.

Anche la nostra città deve scrollarsi di dosso le ipoteche ideologiche ed economiche di tanti anni di governo della sinistra e come nella prima Repubblica solo una lungimirante azione politica incentrata sulla persona umana può consentire uno sviluppo culturale ed economico duraturo.

Non si governa una città partendo da posizioni estreme e neppure assecondando quelle logiche che hanno come scopo il potere, il desiderio di essere ossequiati, il bisogno di controllare la vita degli altri, il progetto di distruggere i nemici per favorire gli amici finché non diventano a loro volta nemici.

Governare la città è un servizio ai cittadini che richiede sacrificio, capacità di ascolto, d'incontro e valorizzazione del bene che già esiste, che comporta la responsabilità di difendere e tutelare i diritti di tutti, che tutela l'ambiente e il territorio per il benessere di tutti i viventi e le generazioni future.

La Lista Civica Forlì Cambia rappresenta quel centro moderato e le culture menzionate che storicamente lo animano da cui può ripartire una sintesi politica che dia alla nostra città una rinnovata prospettiva riformatrice.

Le nostre energie e capacità, in questa epoca di grandi contraddizioni, sono rivolte:

- al rispetto della persona dal suo concepimento alla morte naturale, in tutte le fasce d'età.
- a salvaguardare la libertà della persona, della famiglia e delle altre aggregazioni in cui si esprime;
- a tutelare il diritto all'educazione e alla libertà di scelta delle famiglie secondo le proprie convinzioni culturali e religiose;
- alla solidarietà con i più bisognosi;
- ad attuare il principio di sussidiarietà, superando un centralismo che porta la Pubblica Amministrazione ad eccedere i suoi compiti fino a invadere e paralizzare ambiti che non le competono;
- a rispettare la libertà di iniziativa economica e alla semplificazione burocratica nei rapporti istituzione- cittadini.
- alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, casa e patrimonio di tutti.
- alla valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico anche in collaborazione con le altre città della Romagna

Questo è il compito consegnato dal risultato delle recenti elezioni comunali 2019, anche se non è facile e i risultati non possono essere immediati, la Lista Civica Forlì Cambia se lo assume come propria responsabilità.

Firmato: Paola Casara

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio